

Il concordato minore nel Codice della crisi

Corso di Formazione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento

Webinar a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

19 giugno 2020 – 17 luglio 2020

prof. avv. Vincenzo Donativi

Professore ordinario di diritto commerciale

Università LUM – Jean Monnet di Bari

Università LUISS di Roma

Fondatore e titolare dello Studio Legale Donativi e Associati di Roma



Natura giuridica

- prende il posto di quello che nella l. 3/12 è l'«*Accordo di composizione della crisi*»
- ribattezzato “concordato”, per l'affinità sistematica con il concordato preventivo
 - nella l. 3/12 era nato con una configurazione di tipo “negoziale”, sulla falsariga del 182-*bis* =
 - carattere negoziale
 - vincolante solo per i creditori che vi aderivano
 - e con necessità di soddisfare integralmente i creditori che non vi aderivano)
 - ma già con le modifiche apportate col DL 179/12 → avvicinato al concordato preventivo
 - approvazione a maggioranza (sia pure “qualificata”, del 60%)
 - vincolante per i dissenzienti
 - meccanismo del silenzio-assenso
 - Codice della Crisi → porta a definitivo compimento il processo di avvicinamento =
 - maggioranza semplice
 - art. 74, co. 4 = per quanto non previsto espressamente, si applicano le norme sul concordato preventivo, in quanto compatibili
 - Relazione di accompagnamento = rimarca le “affinità” tra i due istituti
- “procedura concorsuale” (con ogni conseguenza anche di tipo sistematico e interpretativo)
- disciplina =
 - artt. 74-83
 - + norme sul concordato preventivo, in quanto compatibili (art. 74, ult. co.)

Presupposti soggettivi e oggettivi

- presupposti soggettivi =
 - debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) =
 - professionista
 - imprenditore minore
 - imprenditore agricolo
 - *start-up* innovative
 - ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa
 - escluso il consumatore
 - (novità rispetto a l. 3/12)
 - *ratio* = è una disciplina che privilegia l'interesse alla continuazione di un'attività economica, nell'interesse generale e del ceto creditorio
 - per cui = non ricorre nel caso del consumatore

...Segue...

- presupposto oggettivo =
 - “stato di sovraindebitamento”
 - stato di “crisi” o di “insolvenza” di quei soggetti
 - quindi da leggere in combinato disposto con le nozioni di
 - crisi [art. 2 lett. a)]
 - insolvenza [art. 2 lett. b)]
- per i presupposti soggettivi =
 - in alcuni casi possono esserci questioni di confine
 - v. caso impresa agricola/commerciale
 - v. caso professionista/imprenditore
 - ecc.
 - la parte finale (residuale) va letta in coerenza con l’esclusione del consumatore
 - → deve trattarsi di soggetti che esercitano comunque un’attività produttiva di ricchezza e non di mero consumo

Tipologie di concordato minore

- 2 tipologie (anche se il Codice della Crisi non impiega questa terminologia) =
 - concordato minore in continuità = art. 74, co. 1
 - concordato minore liquidatorio = art. 74, co. 2
- *favor legis* per la prima tipologia =
 - co. 1 = NO condizioni particolari
 - co. 2 = solo
 - se «*apporto di risorse esterne, che incrementino in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori*»
 - (e se non è possibile o sarebbe troppo onerosa la continuazione dell'attività)
- *ratio* =
 - interesse generale alla prosecuzione di un'attività (imprenditoriale o professionale) produttiva di ricchezza
 - interesse del ceto creditorio per le opportunità che possono derivare dalla continuazione dell'attività
 - stimolo a una emersione tempestiva della crisi

Concordato minore liquidatorio

- presupposti =
 - irreversibilità della crisi (= che non sia possibile la continuazione dell'attività)
 - (MA anche se continuazione astrattamente possibile, ma a condizioni non favorevoli ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria)
 - apporto di finanza esterna
- finanza esterna =
 - deve aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori
 - (non dice espressamente rispetto a cosa, ma certamente è rispetto all'alternativa liquidatoria)
 - diversamente dal concordato preventivo, non vi sono soglie
 - nel concordato preventivo =
 - deve aumentare la soddisfazione dei creditori di almeno 1/10
 - deve assicurare la soddisfazione dei chirografari in misura almeno pari al 20% dell'ammontare complessivo
 - qui = deve aumentare la soddisfazione dei creditori “in misura apprezzabile”
 - → ampia discrezionalità del giudice
 - questioni =
 - si può ritenere che sotto il 10% sarebbe sempre “non apprezzabile”?
 - si può ritenere che se sia almeno 10% sia sempre e comunque “apprezzabile” e non possa quindi essere mai considerata inammissibile?

Concordato minore in continuità

- proposta a contenuto libero
 - ma deve comunque risultare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria
 - [v. art. 76, co. 2, lett. d), anche se non decisivo]
 - (v., in senso decisivo, l'art. 80, co. 3)
 - pertanto =
 - in entrambe le tipologie di concordato → necessità che la proposta sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria
 - se concordato liquidatorio → non basta, ma occorre anche apporto di risorse esterne nella misura sopra indicata
- PROBL. = è possibile una “continuità indiretta”, nonostante la mancata espressa previsione (diversamente dal concordato preventivo, dove è espressamente contemplata all'art. 84, co. 2)?
 - in favore della soluzione affermativa =
 - argg. letterale =
 - formulazione della norma compatibile con tale ipotesi
 - la continuità è testualmente riferita all'attività, non al soggetto
 - arg. teleologico = ricorre anche in tal caso la *ratio* della norma
 - arg. sistematico = rinvio al sul concordato preventivo, la cui disciplina sul punto è senz'altro “compatibile” col concordato minore
 - dottrina = non per il professionista (dato carattere personale dell'attività)
 - (ma non dare per pacifico = v. caso di società tra professionisti)

...Segue...

- PROBL. = è possibile un “concordato misto” (continuazione assieme a componente liquidatoria), nonostante la mancata espressa previsione (diversamente dal concordato preventivo, dove è espressamente contemplata all’art. 84, co. 3)?
 - o risposta in dottrina =
 - sì
 - a condizione che le risorse che ricavi della continuazione siano prevalenti su quelle che ricavi dagli atti di liquidazione
 - (ma senza applicazione della presunzione quantitativa di art. 84, co. 3)
- perciò, a queste condizioni, sia in caso di continuità indiretta che in caso di concordato misto, non vi sarebbe la necessità di apporto di finanza esterna

La proposta di concordato minore

- la proposta ha «*contenuto libero*» (art. 74, co. 3)
 - (ma vi sono comunque dei limiti a tale libertà, ricavabili
 - da singole norme
 - dai principi generali in materia concorsuale)
- possibili opzioni =
 - 1)
 - falcidia
 - dilazionamento
 - soluzioni miste e combinate
 - 2)
 - in denaro
 - in natura (v. *datio in solutum*, cessioni di crediti, ecc.)
 - con strumenti anche sofisticati di diritto societario =
 - v. conversione di crediti in strumenti finanziari partecipativi, in obbligazioni, in obbligazioni convertibili, ecc.
 - v. conversione in capitale
 - v. altre operazioni straordinarie (incluse fusione, scissione, ecc.)

...Segue...

- 3)
 - con o senza formazione di “classi” di creditori
 - problema in dottrina =
 - limiti alla libertà di formazione delle classi?
 - applicazione dell’art. 2, co. 2, lett. r) → necessità che le classi siano formate avendo riguardo alla omogeneità di posizione giuridica e interessi economici dei creditori
 - bozza di correttivo → in caso di formazione delle classi = necessario applicare anche il principio per cui la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi
 - OCC, nella sua relazione, è tenuto ad indicare i criteri adottati nella formazione delle classi [art. 76, co. 2, lett. g)]
 - per i crediti muniti di prelazione =
 - NO libertà assoluta di conformazione della proposta =
 - = falcidia possibile solo se pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene su cui insiste la prelazione, come attestato da OCC
 - in via interpretativa =
 - necessità di rispettare le cause legittime di prelazione
 - la quota-parte del credito residuo insoddisfatto è equiparata al trattamento dei chirografari (in applicazione di art. 85, ult. co., relativo al concordato preventivo)

...Segue...

- per il mutuo ipotecario sui beni strumentali all'esercizio dell'attività =
 - possibile prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere (e dunque in deroga alla scadenza anticipata dei crediti e/o alla tempistica di pagamento prevista per gli altri creditori e comunque con pagamento per intero)
 - ma condizioni =
 - che si tratti di concordato in continuità
 - che si tratti di bene strumentale alla continuazione dell'attività
 - che le rate precedenti siano state completamente adempiute o il giudice autorizzi il debitore ad estinguere il pregresso
 - (NB = in tal caso, alla domanda di ammissione alla procedura deve accompagnarsi anche l'istanza di autorizzazione)
 - che OCC attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori
 - (altrimenti, se il valore del bene non coprisse per intero, il pagamento integrale del debito avverrebbe con risorse sottratte agli altri creditori)
 - PROBL. = vale anche per il professionista o solo per l'imprenditore?
 - → la norma parla di attività "aziendale" e di beni strumentali all'esercizio dell'"impresa"
 - MA è ragionevole un'interpretazione estensiva (*minus dixit quam voluit*)

La domanda di concordato minore

- profili formali =
 - “ricorso” (arg. da art. 37, co. 1)
 - natura giuridica di domanda giudiziale
 - PROBL. = se necessaria l’assistenza tecnica
 - (x NO =
 - art. 76, co. 1 = la domanda è formulata “tramite” OCC
 - Relazione di accompagnamento)
 - x SÌ =
 - art. 9, co. 2 = *«Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio»*
 - (e qui manca norma che preveda altrimenti)
 - (diversamente da art. 68, co. 1, per la ristrutturazione dei debiti del consumatore)

...Segue...

- art. 76, co. 1 = «La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2»
 - PROBL. = come intendere “tramite” un OCC?
 - diverse scelte lessicali del Codice della Crisi →
 - art. 67, co. 1 (per il “piano del consumatore”) = dice «con l'ausilio dell'OCC»
 - art. 269, co. 1 (ricorso per l'apertura della liquidazione controllata) = dice che la domanda può essere presentata personalmente dal debitore «con l'assistenza dell'OCC»
 - qui = «tramite un OCC»
 - → quale è il ruolo dell'OCC nel fare da “tramite”?
 - può sostituire l'assistenza tecnica?
- tra gli effetti del (deposito del)la domanda =
 - art. 76, co. 5 = sospensione del corso degli interessi relativi ai crediti chirografari
 - dottrina = scadenza anticipata dei crediti
 - [non prevista espressamente, diversamente dal concordato preventivo (atr. 96)]
 - [ma ricavabile dal sistema]

La documentazione da allegare

- elenco =
 - nell'art. 75, co. 1, lettere da a) ad e)
 - ma cui va aggiunto 76, co. 2 → la “relazione particolareggiata” dell'OCC
- carenza → inammissibilità della domanda (art. 77)
- 1) il “piano” =
 - menzionato, ma senza indicazioni sul contenuto (diversamente da art. 87, co. 1, per il concordato preventivo, che contiene una lunga elencazione)
 - in ogni caso deve assolvere alla propria funzione informativa
 - verso i creditori (per valutare la convenienza della proposta e votare consapevolmente)
 - verso il giudice (per valutare i presupposti di ammissibilità)
 - non è prevista una “attestazione” (diversamente da art. 65, co. 3, per il concordato preventivo)
 - ma v. casi di art. 75, co. 2 e co. 3
 - e v. art. 76, co. 2, lett. d) → tra i contenuti della relazione particolareggiata dell'OCC è compresa *«la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria»*

...Segue...

- 2) documentazione contabile e fiscale dell'ultimo triennio (o dall'inizio dell'attività, se iniziata da meno di tre anni) =
 - *i bilanci e le scritture contabili obbligatorie*
 - (solo per i soggetti che vi sono tenuti)
 - *le scritture fiscali e le dichiarazioni dei redditi*
 - (per tutti)
- 3) *una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria*
 - non solo per i soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili
 - (= quasi a colmare il relativo deficit informativo)
 - ma per tutti
 - (= fornire una lettura “guidata” alle risultanze contabili)
- 4) *l'elenco di tutti i creditori,*
 - *con le rispettive cause di prelazione*
 - *e l'indicazione delle somme dovute*
 - PROBL. = compresi i crediti contestati?

...Segue...

- 5) *gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni*
 - sostituisce la formulazione di l. 3/12 (gli «atti di disposizione»)
 - →
 - ci sono atti di disposizione che non sono atti di straordinaria amministrazione
 - (ad es. = atti di disposizione di beni di valore irrisorio)
 - e possono esserci atti di straordinaria amministrazione che potrebbero non essere qualificabili come atti di disposizione
 - scopo → consentire ai creditori una valutazione compiuta
 - della condotta del debitore
 - (anche se la “meritevolezza” non è qui un requisito rilevante)
 - e forse anche delle eventuali azioni revocatorie, recuperatorie, di responsabilità che potrebbero essere esperite in caso di liquidazione controllata

...Segue...

- 6) entrate e uscite personali e familiari =
 - documentazione relativa alle entrate (stipendi, pensioni, salari, ecc.) del debitore e della sua famiglia
 - indicazione di quanto occorre per il sostentamento proprio e della famiglia
- 7) relazione particolareggiata dell'OCC, recante →
 - una parte ricostruttiva del profilo storico/soggettivo =
 - sulle cause dell'indebitamento
 - sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
 - [NB =
 - NON finalizzata a valutarne la meritevolezza, che qui non è un presupposto
 - MA finalizzata a fornire ai creditori un profilo del debitore, rilevante per valutarne l'affidabilità]
 - sulle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
 - sull'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
 - una parte "valutativa" rispetto alla proposta =
 - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
 - sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
 - una parte informativa/costruttiva/valutativa per mettere in condizione i creditori di votare consapevolmente =
 - sui costi presumibili della procedura
 - sulla percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori
 - sui criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta
 - + OCC deve anche indicare *«se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore»*

Esiti della domanda

1) INAMMISSIBILITÀ

- la domanda è inammissibile =
 - art. 77 =
 - se mancano uno o più documenti (di cui agli artt. 75 e 76)
 - se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono quelli dell'impresa minore
 - se il debitore è stato esdebitato
 - anche una sola volta, se nei cinque anni precedenti la domanda
 - già due volte (senza limiti di tempo)
 - se risultano commessi atti in frode
 - questione interpretativa = anche in altri casi, pur non espressamente contemplati?
 - v. domanda non formulata "tramite" OCC
 - v. domanda presentata senza assistenza tecnica
 - v. manifesta non fattibilità economica del piano
 - v. mancanza del presupposto oggettivo (sovraindebitamento)
 - v. mancanza di presupposti soggettivi diversi da quello dimensionale (v. qui a seguire)
- principali questioni interpretative relative ai casi espressamente contemplati =
 - in caso di carenze documentali, il giudice dichiara direttamente e senz'altro l'inammissibilità o può assegnare un termine per integrare o argomentare?
 - [NB = ricordare che ad ogni documento che non si allega è opportuno che venga dedicato un paragrafo del ricorso introduttivo che ne spieghi le ragioni]

...Segue...

- il riferimento al “debitore” che presenti requisiti dimensionali eccedenti l’impresa minore è l’unico caso di inammissibilità per carenza dei presupposti soggettivi?
 - (= non va dichiarata l’inammissibilità anche, ad es., se il giudice ritiene che non si tratti di impresa agricola, bensì di impresa commerciale? O che non si tratti di professionista, bensì di imprenditore? Ecc.)
 - (ragione del dubbio =
 - legislatore *minus dixit quam voluit*?
 - o si tratta di scelta voluta, nel senso che si è ritenuto che le altre valutazioni relative ai presupposti soggettivi fossero più complesse e debbano quindi essere rinviate alla eventuale fase dell’omologazione?)
- il riferimento alla esdebitazione va inteso in senso stretto (l’esdebitazione di cui al capo X del titolo V) o come comprensiva anche dell’effetto esdebitativo conseguente a precedenti procedure di concordato minore?
- in caso di inammissibilità =
 - pronunciata con decreto
 - non preclude presentazione di una nuova domanda

...Segue...

2) AMMISSIBILITÀ

- se la domanda è ammissibile = decreto di ammissione (di apertura della procedura)
- col decreto di ammissione =
 - viene dichiarata “aperta” la procedura
 - viene disposta la comunicazione ai singoli creditori
 - la comunicazione è curata dall'OCC
 - si tratta di comunicazione individuale a ciascun creditore, che si aggiunge alla “pubblicità”
 - la comunicazione ha ad oggetto il decreto e la proposta
 - viene disposta la “pubblicazione”
 - la pubblicazione ha ad oggetto il decreto (non anche della proposta)
 - la pubblicazione avviene
 - in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia
 - nel registro delle imprese (se il debitore è imprenditore)
 - non si chiarisce se la pubblicazione avvenga a cura della cancelleria o dell'OCC
 - viene disposta la trascrizione presso gli uffici competenti
 - solo se il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati
 - questione interpretativa = se valga anche per le quote di s.r.l.

...Segue...

- viene assegnato ai creditori un termine entro il quale far pervenire le dichiarazioni di voto e le eventuali contestazioni
 - il termine è fissato dal giudice, ma non può essere superiore a 30 giorni
 - non si chiarisce il *dies a quo* (dalla comunicazione al singolo creditore? Dalla pubblicazione? Dal decreto stesso?) → auspicabile che il decreto stesso lo chiarisca
- su istanza del debitore, viene disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (c.d. “*automatic stay*”)
 - NB =
 - l’“*automatic stay*”, pertanto =
 - nel concordato preventivo (e in tutte le altre procedure del Codice) → effetto automatico della domanda
 - qui = presuppone istanza del debitore e provvedimento del giudice
 - dottrina = molto critica sulla scelta →
 - errore di prospettiva del legislatore = aver pensato che si tratti di misura “protettiva” a tutela del debitore e a scapito dei creditori, quando invece è anche e soprattutto a protezione della *par condicio* e del “concorso”
 - → rischio che tra la domanda e il provvedimento possano essere posti in essere atti che alterano gli equilibri

...Segue...

- ulteriore effetto del decreto di ammissione →
 - → regime di “spossestamento attenuato”
 - → gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto
 - (per il resto, invece, il debitore conserva l'amministrazione del proprio patrimonio e l'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale)
 - se compie atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione =
 - inefficacia verso i creditori anteriori
 - non è previsto espressamente (diversamente dal concordato preventivo) che scatti la revoca dell'ammissione, ma si ritiene che la revoca possa essere comunque disposta se la cosa venga intesa come atto in frode ai creditori
- PROBL. =
 - manca disciplina specifica sulla sorte dei contratti pendenti
 - parte della dottrina = applicabile l'art. 97 (sul concordato preventivo), per cui il debitore può chiedere al giudice lo scioglimento o la sospensione dei contratti che non risultino funzionali alla esecuzione del piano

Votazione/approvazione

- il voto si esercita =
 - con dichiarazione via PEC
 - da trasmettere all'OCC
 - entro il “termine assegnato” (il termine, non superiore a 30 gg., fissato nel decreto di ammissione)
- si applica il meccanismo del silenzio-assenso
 - (deve intendersi = anche con riguardo ai voti non trasmessi ritualmente e/o tempestivamente)
- approvazione =
 - a maggioranza
 - (non più 60%, come in l. 3/12)
 - non è previsto (per lo meno espressamente) che la maggioranza debba essere raggiunta anche nella maggior parte delle classi, ove previste
 - (ma v. dubbi in dottrina)

...Segue...

- non votano =
 - i creditori con cause di prelazione
 - salvo che rinuncino alla prelazione
 - e salvo che la proposta non ne preveda falcidia (in tal caso, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito)
 - soggetti legati al debitore =
 - coniuge
 - convivente di fatto
 - parte dell'unione civile
 - parenti e affini entro il quarto grado
 - cessionari e aggiudicatari dei crediti di questi ultimi soggetti da meno di un anno prima della domanda
- peculiare ipotesi di *cram-down* = «Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria» (art. 80, co. 3)

Omologazione

- con sentenza
- previa verifica =
 - della ammissibilità giuridica
 - (ripetendo la verifica fatta, in modo sommario, in sede di ammissione)
 - (andando a scrutinare tutti i presupposti di ammissibilità, senza le limitazioni che dovessero reputarsi insite nella fase sommaria di ammissione)
 - della fattibilità economica del piano
 - (parrebbe anche d'ufficio)
 - (ma con i limiti di una valutazione meramente “giuridica”, tenendo conto del fatto che la fattibilità sarà stata valutata dall'OCC)
 - del raggiungimento della maggioranza ai fini dell'approvazione
 - della fondatezza o meno delle contestazioni eventualmente presentate
 - NB = in caso di contestazioni sulla convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria

...Segue...

- PROBL. =
 - le contestazioni (vere e proprie “opposizioni”) devono/possono essere presentate nei 30 gg. assegnati dal decreto di ammissione o anche in qualunque momento successivo?
 - E nel secondo caso, allora, le contestazioni presentate nei 30 gg. vanno decise in via anticipata rispetto al giudizio di omologazione?
- viene dichiarata “chiusa” la procedura
 - → quindi si passa alla “esecuzione” del concordato
 - → ma anche nella fase di esecuzione resta il ruolo del giudice (v. *infra*)
- la sentenza dispone
 - forme adeguate di pubblicità
 - (se debitore è imprenditore →
 - certamente sarà disposta la pubblicità nel registro delle imprese
 - ma si tratta di “tipicità” peculiare, perché presuppone anche una espressa disposizione in tal senso nella sentenza
 - non è stabilito chi cura la pubblicazione (cancelleria? OCC?)
 - l'eventuale trascrizione (se sono coinvolti beni immobili o beni mobili registrati)
- se invece rigetta la domanda di omologa =
 - dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate
 - + dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata
 - (su istanza del debitore
 - o, in caso di frode, anche su istanza dei creditori o del PM)

Esecuzione

- in caso di omologazione
 - o (la procedura è “chiusa”, dice la legge, sicché l’esecuzione sarebbe una fase post)
 - o (in ogni caso resto un ruolo del giudice)
- ruoli dei vari soggetti =
 - o OCC =
 - vigila sull’esatto adempimento da parte del debitore
 - risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice
 - o giudice =
 - risolve le difficoltà sottoposte da OCC
 - risolve le eventuali contestazioni
 - o debitore =
 - adempie al concordato
 - + «è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato» (art. 81, co. 1)
- questione interpretativa = in caso di concordato liquidatorio, chi provvede alla liquidazione?
 - o il debitore?
 - o l'OCC?
- in ogni caso = necessità di rispettare le procedure competitive nella liquidazione
- terminata l’esecuzione =
 - o OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto
 - (NO necessità che il rendiconto sia trasmesso ai creditori)
 - (NON previste espressamente possibili opposizioni al rendiconto)
 - o il giudice =
 - se approva il rendiconto = liquida il compenso e autorizza il pagamento
 - nella liquidazione = tiene conto
 - o degli eventuali accordi con il debitore
 - o della “diligenza” dell'OCC
 - se non approva il rendiconto = ipotesi di possibile risoluzione del concordato (v. *infra*)

Esiti patologici della procedura

- risoluzione =
 - 81, co. 3 = in caso di mancata approvazione del rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato e un termine per il loro compimento: se prescrizioni non adempiute nel termine → risoluzione
 - 81, co. 5 = in caso di
 - mancata esecuzione integrale del piano
 - o sopravvenuta inattuabilità del piano
- revoca dell'omologazione (art. 82) = se
 - dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo
 - sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo
 - dolosamente simulate attività inesistenti
 - commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
- in entrambi i casi = conversione in liquidazione controllata, se ...
 - istanza del debitore
 - o istanza dei creditori o del PM, in caso di revoca o risoluzione conseguenti ad atti di frode o ad inadempimento

Concordato minore di società

- effetti = anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
 - o (salvo che siano anche fideiussori)
- PROBL. = applicazione analogica dell'art. 89 (dettato per il concordato preventivo)?
 - o (disapplicazione, dalla data di deposito della domanda e fino all'omologazione, della disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale per perdite e della corrispondente causa di scioglimento)
 - o dottrina = favorevole

Sintesi delle varie attività dell'OCC menzionate espressamente

- Fase iniziale =
 - fare da “tramite” nella presentazione della domanda
 - redigere la relazione particolareggiata da allegare alla domanda
 - svolgere le attività di valutazione/attestazione nei casi di mancato pagamento integrale dei creditori privilegiati o di proposta che preveda il pagamento integrale alle scadenze originarie del contratto di mutuo ipotecario sui beni strumentali
 - entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, dare notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti
- Fase post ammissione =
 - curare la comunicazione ai singoli creditori della proposta e del decreto
 - curare l'esecuzione del decreto
 - svolgere i compiti propri del commissario giudiziale o del liquidatore nel concordato preventivo (art. 65, co. 3)
 - ricevere le manifestazioni di voto e/o le contestazioni da parte dei creditori
- Fase di omologazione e post omologazione =
 - essere ascoltato dal giudice in ordine alle eventuali contestazioni sulla convenienza della proposta
 - vigilare sull'esatto adempimento del concordato
 - risolvere le eventuali difficoltà e, se necessario, sottoporle al giudice
 - segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione
 - svolgere i compiti propri del commissario giudiziale o del liquidatore nel concordato preventivo (art. 65, co. 3)

Competenza

- deve trattarsi di «... OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2» =
 - = quello nel cui circondario si trova il “COMI” del debitore
 - = in via interpretativa = applicazione di tutta la disciplina sulla competenza →
 - → inclusa norma per la quale il trasferimento effettuato nell'anno anteriore è irrilevante ai fini della competenza
 - (ratio =
 - evitare il *forum shopping*
 - qui = evitare anche l'OCC *shopping* ...!!!)